

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 23/11/2002 n. 6440
legge 109/94 Articoli 10, 30 - Codici 10.3, 30.2

Una impresa partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un contratto con la Pubblica amministrazione non può presentare, a titolo di cauzione, una fideiussione rilasciata da un istituto finanziario iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non sussistendo equiparazione tra istituti iscritti ai sensi di tale articolo e quelli iscritti ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto. In relazione al principio dell'imperatività del provvedimento amministrativo, nell'applicazione dei bandi di gara il criterio teleologico recede di fronte al criterio formale, e qualora l'Amministrazione abbia autolimitato - tramite il bando stesso - la propria volontà, fissando specifici requisiti e condizioni di partecipazione alla gara, non residua alcun ambito di discrezionalità in ordine alla scelta di ammissione nel caso gli stessi non rispondano alle modalità fissate. Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sull'assunzione dei lavoratori disabili, in mancanza di apposita norma del bando, l'autodichiarazione rilasciata in sede di gara dall'impresa è da ritenere sufficiente ai fini della partecipazione, mentre solo la vincitrice è tenuta a presentare la prevista attestazione in sede di stipulazione del contratto. Tali principio, tuttavia, non è applicabile nel caso in cui, con apposita clausola inserita nel bando o nel disciplinare di gara, sia stato espressamente richiesto, a pena di esclusione, che le imprese debbono produrre, già in sede di partecipazione alla gara, apposita certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge.